



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO**

Relazione al Decreto Delegato

“Modifiche alla legge 31 marzo 2014 n. 40 e sue successive modifiche – Disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali”

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente Decreto risponde all’esigenza di fornire una definizione normativa di lavoratore autonomo e dalla conseguente identificazioni dei criteri che ne determinino le caratteristiche.

L’intenzione è quella di consentire un avvio ed una operatività particolarmente snelle per quelle attività di carattere intellettuale e/o amministrativa o di prestazioni manuali specializzate che si svolgano con lavoro proprio, senza dipendenti e senza vincolo di subordinazione.

La pratica di autorizzazione ad avviare un’attività di Lavoro Autonomo sarà estremamente semplice e gestita mediante comunicazione tramite portale OPEC. In caso di attestazione di presenza dei requisiti l’avvio dell’attività sarà immediato.

È evidente come anche l’attività di lavoro autonomo non possa in alcun modo riguardare le attività professionali regolamentate (c.d. professioni ordinistiche), ovvero quelle professioni per le quali sia stabilito per legge l’iscrizione ad un Collegio o ad un Ordine Professionale.

Altrettanto evidente è l’assenza, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di alcun vincolo di subordinazione, vincolo, quest’ultimo, già ben delineato da copiosa e costante giurisprudenza che nulla ha di coincidente con la definizione proposta.

Fino ad ora per la determinazione delle categorie riferibili al Lavoratore Autonomo si è fatto riferimento alla Legge 31 ottobre 1990 n.125 “Disciplina dell’attività degli agenti di commercio rappresentanti di commercio, procuratori d’affari, mediatori, commissionari” che istituisce per la prima volta l’iscrizione a ruolo dei lavoratori indipendenti e la creazione di un loro registro. Successivamente una prima delibera di Congresso che risale al 23 gennaio 1996 “Regolamentazione provvisoria del lavoro autonomo nel settore dello sport, dello spettacolo e della creatività artistica” determina alcune ulteriori categorie che possano essere inserite come lavoratori indipendenti (autonomi) ed una successiva del 21 gennaio 2001 che riconosce come tale anche lo stato giuridico di “Atleti Professionisti”.

In realtà il primo riferimento del Registro si ritrova nella delibera CdS del 22 febbraio 1989 “Regolamentazione delle registrazione degli Operatori Economici liberi professionisti e lavoratori dell’agricoltura ai fini dell’Osservatorio del Lavoro e degli Investimenti” dove appunto si dispone la tenuta dei dati necessari dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura all’Ufficio del Lavoro.

Cercando di ampliare i riferimenti ma senza garantirne l’esaustività, si ritrova nella Legge 11 febbraio 1983 n.15 “Organizzazione del fondo pensioni” una distinzione tra coloro che sono soggetti



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO**

all'assicurazione pensionistica in qualità di lavoratori dipendenti oppure "indipendenti/autonomi", tra i quali rientrano gli operatori agricoli, gli imprenditori individuali ed i liberi professionisti.

In nessuno dei citati disposti esiste una definizione generica ma allo stesso tempo chiara ed esplicita di lavoratore autonomo così come invece si ritrova in altri ordinamenti.

Per il sistema italiano, ad esempio, nella definizione di lavoro autonomo rientrano sia i professionisti iscritti ad Albi o Ordini professionali sia quei lavoratori che prestano servizi e/o lavoro intellettuale che non rientrano in nessun albo, i professionisti senza ordine, quali solo ad esempio non esaustivo i grafici, i web designer, i consulenti aziendali, i consulenti informatici etc. Un ulteriore classificazione avviene poi a livello fiscale e contributivo.

Gli Uffici hanno correttamente cercato, da qualche anno, di riordinare la distinzione tra Liberi Professionisti e Lavoratori Autonomi applicando ai primi, in maniera restrittiva, la Legge 20 febbraio 1991 n.28 e riconoscendone come categorie professionali rientranti quelle determinate all'art. 10 oppure quelle riconosciute dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Nella nostra categoria di "liberi professionisti senza ordine" ricadono una moltitudine di operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari il cui riconoscimento e la verifica dei titoli è demandato all'Autorità Sanitaria che ne autorizza l'erogazione non effettuata in strutture fisiche (Autorizzazione al funzionamento) art. 7, comma 2, Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11, che per i limiti del nostro sistema vengono autorizzati come ditta individuale.

Nella Categoria dei lavoratori autonomi rientrano invece esclusivamente le categorie identificate nelle sopra menzionate disposizioni e quindi:

- Lavoratore nel settore dello sport, dello spettacolo e della creatività artistica
- Atleti professionisti

Tutte le restanti categorie e nuove professionalità che si allineano alle nuove funzioni e all'evoluzione del mercato vengono indirizzate all'apertura di una ditta individuale con le limitazioni imposte dalla Legge 40/2014, art. 9 che ne richiede:

- Sede ad uso esclusivo
- Pagamento della tassa di licenza (non richiesta ai lavoratori autonomi/liberi professionisti)
- Autorizzazioni leggi speciali
- Avvio di produzione (non richiesto a lavoratori autonomi/liberi professionisti)
- Requisiti professionali specifici in capo al titolare (se persona giuridica può essere in capo ad un dipendente)

Si pensi ad esempio agli influencer, massaggiatori in discipline non convenzionali, consulenti alimentari e salutistici, giovani meccanici esperti in allestimenti sportivi, estetiste specializzate in tatuaggi semipermanenti o in altre specializzazioni di nicchia dove la modalità di utilizzo dei loro servizi è primariamente in outsourcing e i costi di una sede non sarebbero giustificati viste anche le modalità e gli strumenti di lavoro che ad oggi rendono obsoleta la stessa definizione di sede. Si pensi anche alle diagnosi meccaniche da remoto o alle attrezzature portatili per analisi chimiche, tutte tecnologie che permettono di operare senza una sede e presso terzi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO**

Si ritiene con questo intervento di aver dato una risposta ai molti soggetti, prevalentemente giovani, che troveranno finalmente uno strumento chiaro e certo per avviare la propria attività.

Il Segretario di Stato
Fabio Righi